



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "MISURE CONTINGIBILI E URGENTI DI CONTRASTO AL DEGRADO URBANO CAUSATO DA ACCATTONAGGIO E MENDICITÀ MOLESTA: ARTICOLO 54 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 67 E ARTICOLI 9 E 10 DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 CONVERTITO DALLA LEGGE 18 APRILE 2017 N. 48" PRESENTATA IN DATA 11 SETTEMBRE 2017 - PRIMO FIRMATARIO RICCA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PRESO ATTO

che, dalle ripetute segnalazioni pervenute, la cittadinanza lamenta l'incremento della presenza di persone dedite all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie nei giorni di mercato o in prossimità di supermercati e luoghi di cura;

CONSIDERATO

che tali comportamenti generano perdita di senso di sicurezza individuale ed il timore che tali soggetti possano mettere in atto comportamenti illegali o comunque determinare un decremento sostanziale delle condizioni della vivibilità della città arrecando disturbo al decoro urbano;

VISTO CHE

- l'accattonaggio può presentare pericoli anche per la viabilità;
- l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità irritante;
- i Servizi Sociali sono attivi sul territorio al fine di intervenire nei casi di disagio sociale di cui alcune persone soffrono;

ATTESO CHE

- tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia infine, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale urbano;

- altresì, ai sensi del comma 4 articolo 54 del Decreto Legislativo 267/2000 come modificato dalla Legge 128/2008, spetta al Sindaco adottare con atti motivati provvedimenti finalizzati a prevenire ed ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI

- gli articoli 9 e 10 Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a disporre un'ordinanza con il seguente testo:

- "1) su tutto il territorio comunale il divieto di porre in essere forme di accattonaggio, con qualunque modalità in ogni spazio pubblico o aperto del territorio comunale;
- 2) è fatto inoltre divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttamento di animale di affezione, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- 3) che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone dedite all'accattonaggio, si provveda all'identificazione delle stesse e si segnali l'evento ai Servizi Sociali del Comune, sede dell'organo accertante, e Comune di residenza o dimora delle stesse; che ognuno per la parte di competenza, attueranno idonei e tempestivi interventi assistenziali;
- 4) che, qualora venga accertato che le persone dedite all'accattonaggio sia presso ospiti che presso strutture di accoglienza appositamente impegnate nella gestione degli immigrati a loro affidati, il verbale di accertamento e di contestazione della sanzione pecuniaria sarà inviato al Responsabile della struttura medesima;
- 5) che, a norma degli articoli 9 e 10 Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, i trasgressori siano allontanati per la durata di 48 ore;
- 6) la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa minima di Euro 250.000 (duecentocinquanta) e massima di Euro 1.500.000 (millecinquecento) ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 7) è fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed è consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell'attività di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza.

Il presente atto è stato preventivamente comunicato al Prefetto ed immediatamente esecutivo.

Copia di questo atto è affissa all'Albo Pretorio, nonché trasmessa alla Prefettura. Le Forze dell'Ordine e la Polizia sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza. Il presente atto è stato comunicato preventivamente al Prefetto ed è immediatamente esecutivo. Copia di questo atto è affissa all'Albo Pretorio, nonché trasmessa alla prefettura UTG di Torino, alla Questura di Torino, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Torino e al Comando della stazione della Guardia di Finanza di Torino.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.".

F.to Fabrizio Ricca